

Le Entrate chiariscono gli adempimenti per godere dei benefici oggi riservati allo sport

Tracciabilità pure nel non profit

È condizione per mantenere la tassazione agevolata



DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le associazioni non profit e le pro loco che vogliono godere del regime fiscale forfettario di favore finora ristretto alle società sportive dilettantistiche, devono garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti di importo superiore ai 516,46 euro. Qualora tale adempimento non sia rispettato, il regime di favore non potrà essere applicato, a partire dal mese successivo a quello in cui non sono stati rispettati gli obblighi.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 102/E di ieri, è intervenuta sull'obbligo di tracciabilità, come previsto dal comma 5, dell'art. 25, legge 133/1999, confermando l'applicazione, in estensione, a tutti gli enti non commerciali che applicano il regime agevolato, di cui alla legge 398/1991.

L'istante ha chiesto una consulenza giuridica per la corretta interpretazione delle disposizioni indicate nel comma 5, dell'art. 25, della legge 133/1999, le quali dispongono, citando società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, che gli incassi e i pagamenti devono essere eseguiti «tramite conti correnti bancari o postali (...) ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli». Dal tenore letterale delle disposizioni, inoltre, sembrava evidente che l'obbligo di tracciabilità, si ricorda per pagamenti o versamenti di importo superiore a euro 516,46, fosse posto in capo esclusivamente alle società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, con esclusione delle pro loco e delle associazioni senza scopo di lucro, anche in considerazione di quanto indicato dall'art. 4, del dm 473/1999, di attuazione del citato art. 25.

Inoltre, all'istante non era chiara la decorrenza degli effetti della decadenza del regime, di cui alla legge 398/1991, in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Le Entrate ricordano, innanzitutto, che il decreto 26/11/1999 n. 473, emanato dal ministero delle finanze, in attuazione del citato art. 25, legge 133/1999, ha stabilito che i versamenti eseguiti a favore degli enti indicati (erogazioni liberali, contributi, raccolte

fondi, quote associative e altri proventi non imponibili), alla stessa stregua dei pagamenti, possono essere eseguiti con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali (giroconti, bonifici o quant'altro), ma anche mediante carte di credito o bancomat, in quanto queste modalità consentono l'Amministrazione finanziaria di eseguire gli eventuali controlli (Agenzia delle entrate, circ. 43/E/2000). Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le dette

modalità di esecuzione degli incassi e pagamenti sono condizione necessaria al fine di poter applicare (e mantenere) il regime di tassazione agevolato, di cui alla legge 398/1991; tale regime prevede la tassazione al 27,5% (aliquota ordinaria Ires) di un reddito forfettizzato pari al 3% dei proventi di natura commerciale, determinato su un plafond massimo di 250 mila euro annui, e la detrazione del 10 o del 50% dell'Iva vendite, ai sensi del comma 6,

dell'art. 74, dpr 633/1972.

Di conseguenza, le disposizioni presenti nel comma 5, dell'art. 25, legge 133/1999, relative alla detta tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, si rende applicabile a tutti gli enti destinatari delle disposizioni del regime agevolato, di cui alla legge 398/1991, a prescindere che agli stessi si rendano o meno applicabili le altre disposizioni concernenti le associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate amplia la platea destinataria degli obblighi di tracciabilità, indicando anche le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, destinatarie del regime fiscale agevolato destinato alle società, enti e associazioni sportive dilettantistiche e chiarisce che in assenza di pagamenti e versamenti tracciati, se superiori a 516,46, i detti enti, che hanno optato per l'applicazione della disciplina, di cui alla legge 398/1991, perdono i relativi benefici, giacché l'adozione di modalità differenti da quelle prescritte, comporta la tassazione ordinaria degli incassi per il percipiente e l'indeducibilità del costo per il soggetto erogante.

Infine, se tale adempimento non viene rispettato, scatta l'applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito, in luogo di quello forfettario, a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti (Agenzia delle entrate, circ. 247/E/1999, circ. 43/E/2000 e ris. 123/E/2006).

© Riproduzione riservata

Gli effetti della «tracciabilità» estesa

- Società sportive dilettantistiche
- Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare
- Associazioni senza fini di lucro
- Associazioni pro-loco

Possono applicare il regime forfettario indicato dalla legge 398/1991 ma devono:

- eseguire pagamenti e versamenti superiori a euro 516,46 utilizzando canali tracciabili (bollettini di conto corrente, bonifici, assegni non trasferibili, carte di credito o bancomat)
- emettere, numerare e conservare le fatture di acquisto e di vendita
- liquidare trimestralmente l'Iva a debito
- redigere il rendiconto annuale
- conservare la documentazione relativa agli incassi e pagamenti (art. 43, dpr 600/1973)
- certificare determinati corrispettivi (biglietti)

Mancato rispetto della tracciabilità

Gli enti che non rispettano la tracciabilità indicata perdono la possibilità di applicare il regime di cui alla legge 398/1991, a partire dal mese successivo alla violazione, dovendo procedere nella tassazione degli incassi e nell'instaurazione di una contabilità (semplificata e/o ordinaria)

Cessione senza intermediario, il contribuente paga in Unico

Fondi mobiliari chiusi, la sgr fa la ritenuta

DI VALERIO STROPPA

Nei fondi mobiliari chiusi il sostituto d'imposta è la sgr che ha emesso le quote. La società di gestione del risparmio deve applicare il prelievo sul capital gain anche in caso di cessione della quota, a meno che il mandato a vendere non sia stato affidato a un altro intermediario (che in questo caso funge da sostituto).

Qualora la vendita avvenga senza l'intervento di intermediari, l'investitore dovrà autoliquidarsi l'imposta nel quadro RM di Unico, compilando il quadro RT per usufruire di eventuali minusvalenze pregresse. E quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 101/E di ieri, che affronta il tema della tassazione in caso di cessione quote di un fondo mobiliare chiuso (private equity, venture capital ecc.).

L'amministrazione finanziaria ricorda che in via generale è la sgr a dover operare le ritenute di legge, sia sui proventi periodici sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso.

Quando però la cessione della quota avviene senza l'intervento di un intermediario, il contribuente (non esercente attività

d'impresa) deve provvedere a calcolare da sé le imposte dovute, applicando la stessa aliquota che avrebbe utilizzato il sostituto. Tale circostanza può verificarsi in due casi: cessione di quote nominative, dove la sgr interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore.

Quest'ultima ipotesi è però ammessa solo laddove il valore del titolo non superi i mille euro, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio. Sopra tale soglia, deve obbligatoriamente intervenire un intermediario (compresa la sgr emittente), chiamato anche all'applicazione della ritenuta.

L'Agenzia precisa pure chi è il soggetto tenuto all'applicazione del regime del risparmio amministrato (che, tra l'altro, deve rilasciare la certificazione delle minusvalenze al termine del rapporto): a occuparsene è l'intermediario presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione.

Quindi, in sostanza, la sgr nel caso di collocamento diretto delle quote oppure l'intermediario collocatore.

© Riproduzione riservata

Il testo della risoluzione sul sito www.italiaoggi.it/documenti